

Pagina 48, allegato 4, casella 9, capoverso unico, come rettificato a pagina 209 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 8. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni»

leggasi: «Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni».

Pagina 49, allegato 4, casella 12, titolo, come rettificato a pagina 209 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «**Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute**»

leggasi: «**Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute** (obbligatorio)».

Pagina 50, allegato 4, casella 15, «Nota importante», capoverso unico, seconda frase, come rettificato a pagina 210 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2 e 8 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet.»

leggasi: «Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2, 4 e 10 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet.»

Pagina 50, allegato 4, casella 15, «Nota importante», come rettificato a pagina 210 della GU L 101 del 13.4.2017, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(*) Se necessario, si prega di continuare su un foglio separato.»

Pagina 51, allegato 5, casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 211 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

17CE2692

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010)

Pagina 78, allegato VIII, sezione III, lettera m), punto vii):

anziché: «vii) sperimentazioni in ambiente naturale.»

leggasi: «vii) open field testing.»

17CE2691

